

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Giovedì 16 maggio 2002

174^a e 175^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 10

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi. **(1347)**

– *Relatore PICCIONI (Relazione orale)*

II. votazione finale del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di auto-trasporto (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*). **(1268-B)**

– *Relatore CHIRILLI (Relazione orale)*

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*). **(1298-B)**

IV. Discussione, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, della mozione n. 68 sulla nomina del Presidente del Parco nazionale dell'Appennino toscano-emiliano (*testo allegato*).

alle ore 17,30

Interpellanze e interrogazioni (*testi allegati*).

**MOZIONE CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI
SENSI DELL'ART. 157, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
SULLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL PARCO NAZIO-
NALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO**

GIOVANELLI, DETTORI, TURRONI, ACCIARINI, ANGIUS, AYALA, BAIO DOSSI, BASSANINI, BASSO, BATTAFARANO, BATTISTI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, BRUTTI Paolo, BUDIN, CADDEO, CALVI, CHIUSOLI, COVIELLO, D'AMICO, D'ANDREA, DALLA CHIESA, DANIELI Franco, DATO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DI GIROLAMO, DI SIENA, DONATI, FASSONE, FLAMMIA, FORCIERI, FRANCO Vittoria, GARRAFFA, GASBARRI, GIARETTA, GUERZONI, IOVENE, LAURIA, LONGHI, MACONI, MAGISTRELLI, MALENTACCHI, MANCINO, MANZIONE, MASCIONI, MONTICONE, MORANDO, MURINEDDU, PAGANO, PASCARELLA, PETRINI, PETRUCCIOLI, PIATTI, PIZZINATO, RIGONI, RIPAMONTI, ROTONDO, SCALERA, STANISCI, TOGNI, TOIA, TURCI, VALLONE, VICINI, VISERTA COSTANTINI, VIVIANI, ZANCAN. – Il Senato,

(1-00068 p.a.)
(11 aprile 2002)

premessi:

che il Ministro dell'ambiente On. Altero Matteoli ha inoltrato al Senato una proposta di nomina per la presidenza del Parco nazionale dell'Appennino toso – emiliano, in aperta violazione dell'articolo 9, comma 3, della legge-quadro sulle aree protette n. 394/91, la quale prescrive che tale nomina debba avvenire «d'intesa» con i Presidenti delle Regioni;

che la proposta di nomina, trasmessa al Senato per il prescritto parere, è stata avanzata con un atto (lettera ai Presidenti delle Camere del 19 febbraio 2002) che contiene affermazioni inequivocabilmente infondate con riguardo ai presupposti di legge e dichiarazioni false circa le circostanze di fatto richiamate;

che in particolare il Ministro ha erroneamente, ma non involontariamente, definito «parere» delle regioni ciò che è, per la lettera e per la sostanza, un istituto inequivocabilmente diverso: quello dell'«intesa», riferita al potere di nomina del Presidente, che anche la successiva evoluzione normativa della legge 394/91 ha confermato ed anzi esteso all'atto stesso di istituzione dei Parchi nazionali (legge 426/98);

che nella medesima lettera il Ministro, senza fondamento alcuno, ha invocato l'applicazione di un termine di 45 giorni che la legge 394/91 prevede per l'espressione di «pareri delle Regioni», ma che è inapplicabile all'istituto dell'«intesa» previsto per la nomina del Presidente;

che, infine, il Ministro ha dichiarato il falso sulle circostanze di fatto relative agli atti di due regioni, laddove, invocando l'applicazione del silenzio-assenso (cosa in sé già contro la legge), ha ignorato l'atto formale, regolarmente protocollato, delle Regioni Emilia Romagna e Toscana, indirizzato al Ministro stesso il 5 gennaio 2001. Tale atto, esplicitamente riferito alla proposta di nomina avanzata dal Ministro, tutto può essere considerato fuorché «silenzio», e non esprime alcun «assenso», ma una espressa richiesta di incontro per la definizione dell'intesa, altresì regolarmente riprodotto e inserito nel fascicolo di documentazione predisposto per la XIII Commissione chiamata a dare un parere. Il Ministro lo ha ignorato e disconosciuto, dichiarando formalmente nella citata lettera di non aver ricevuto «alcun riscontro» da parte delle Regioni. Questa è una dichiarazione palesemente falsa contenuta in una lettera indirizzata ufficialmente ai Presidenti di Camera e Senato;

ritenuto:

che siamo di fronte a un grave strappo istituzionale e politico;

che è inaccettabile che vengano consapevolmente calpestati un potere e una prerogativa pacificamente propri delle Regioni, cosa che provocherà un contenzioso avanti alla Magistratura competente, pregiudicherà l'avvio dell'attività di un nuovo Parco nazionale e ha già messo in crisi i rapporti tra le diverse istituzioni di rango costituzionale;

che sul piano politico il Ministro ha contraddetto le proprie formali dichiarazioni programmatiche rese anche davanti al Parlamento circa la sua volontà di portare avanti la politica dei Parchi tenendo in maggiore considerazione il ruolo delle istituzioni locali. Le istituzioni regionali e locali interessate, cioè 14 comuni, 4 province e 2 regioni, si sono unanimemente espresse in termini critici e contrari all'operato del Ministro;

che è chiaro peraltro che non si è trattato di un infortunio ma di una scelta, dal momento che una volontà del Ministro dell'ambiente di non rispettare questa norma fondamentale della legge sui Parchi si è riscontrata in queste ultime settimane in altre nomine dei Presidenti effettuate senza la necessaria esplicita intesa con le Regioni aventi titolo ad esprimerla;

che, al di là di ogni valutazione politica, è comunque cosa gravissima che sia proprio il Ministro dell'ambiente a farsi intenzionalmente protagonista di una serie non estemporanea di atti formali e informali che dichiarano il falso al Parlamento e pretendono di stravolgere la legge sulle aree protette in una sua norma fondamentale;

che si ravvisa in questo comportamento anche una violazione del principio di leale collaborazione e delle più elementari regole di correttezza tra le istituzioni. Vi è altresì una violazione dei principi che definiscono i limiti delle reciproche attribuzioni del Governo e del Parlamento in uno Stato di diritto fondato sulla divisione dei poteri,

impegna il Ministro dell'ambiente:

ad esercitare il diritto – dovere di revocare la proposta di nomina già avanzata e a riformularla nel rispetto della legge sulla base di un'intesa con le Regioni Emilia Romagna e Toscana;

a confermare e rispettare la norma e il principio della necessità di una esplicita intesa tra Ministero e Regioni sia nell'istituzione che nella nomina del Presidente dei parchi nazionali.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE SULLA PERICOLOSITÀ DELL'ESPOSIZIONE ALL'URANIO IMPOVERITO

I. Interpellanza

FORCIERI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

(2-00175)

che un'inchiesta giornalistica ha riproposto il tema della pericolosità dell'esposizione all'uranio impoverito e dell'uso di particolari munizioni;

(14 maggio 2002)

che tale uso ed esposizione sembrano procurare, oltre a gravi effetti diretti sui soggetti esposti, anche gravi effetti indiretti sui figli da loro procreati;

(Già 3-00426)

(7 maggio 2002)

visto l'allarme che tali notizie stanno determinando nei nostri militari, nelle loro famiglie e più in generale nell'opinione pubblica del Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda riferire immediatamente al Parlamento circa lo stato reale della situazione, rendendo note tutte le informazioni di cui dispone;

se non ritenga per il momento di sospendere, a titolo precauzionale, ogni attività che, in qualsiasi modo, possa comportare esposizione all'uranio impoverito, nonché l'uso di ogni munizione contenente questo elemento ed altri che possano essere sospettati di procurare i gravissimi effetti che stanno venendo alla luce.

II. Interrogazione

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che il Ministero della difesa, sulla base della relazione Mandelli, ha dichiarato non esservi alcun legame tra uranio impoverito e tumori; la relazione della Commissione Medica della Difesa, invece, afferma che un legame c'è, tant'è che in rapporto a questo legame è stata concessa la causa di servizio a molti militari ammalatisi di tumore, si chiede di sapere se ad oggi si debba ritenere valido il giudizio della Commissione Mandelli oppure quello della Commissione Medica della Difesa.

(3-00448)

(14 maggio 2002)

(Già 4-01600)

(27 febbraio 2002)

**INTERROGAZIONE SULLA NOMINA DEL GENERALE
FERRACUTI A CAPO DI STATO MAGGIORE
DELL’AERONAUTICA**

DE ZULUETA, VITALI, BOCO, ANGIUS, GARRAFFA, CHIUSOLI, BONFIETTI, MARINI, MARINO, PAGLIARULO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Considerato: (3-00051)
(5 luglio 2001)

che il Governo ha provveduto a nominare a Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica il generale Ferracuti;

che egli è stato il capo della Commissione Italo-Libica la quale affermò che il Mig libico cadde sulla Sila il 18 luglio 1980, mentre la sentenza-ordinanza del giudice Priore sulla strage di Ustica smentisce, in base ad una specifica perizia, questa tesi;

che il Governo e il Ministero della difesa si sono costituiti parte civile nel processo in corso a Roma contro un generale responsabile di aver sostenuto la medesima tesi della commissione presieduta dal generale Ferracuti sulla caduta del Mig libico;

che nella sentenza-ordinanza del giudice Priore la carriera del generale Ferracuti è espressamente segnalata come «carriera in riscossione» per aver sostenuto nel corso del tempo, e persino presso la Commissione parlamentare sulle stragi, una tesi poi smentita dalla stessa sentenza-ordinanza;

valutato inoltre che i Presidenti di Camera e Senato hanno ricevuto in occasione del ventunesimo anniversario della strage di Ustica una delegazione guidata dai rappresentanti dell’Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, che ha consegnato loro un documento nel quale si chiede di «...vigilare perché sia considerata con la dovuta attenzione la responsabilità di quanti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, civili o militari, nel corso di questi anni hanno posto in essere atteggiamenti ostruzionistici o omissivi nei confronti della magistratura»;

preso atto che in seguito a tale incontro i Presidenti di Camera e Senato sono intervenuti nelle rispettive Assemblee il 27 giugno scorso per ricordare l’anniversario della strage e per sostenere che l’accertamento della verità è da considerarsi irrinunciabile per tutta la comunità nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga tale nomina in profondo contrasto con ogni buona norma di doverosa cautela che dovrebbe ispirare il comportamento del Governo in pendenza di un procedimento penale che riguarda anche l’accertamento di fatti collegati alla carriera del generale Ferracuti, nel quale lo stesso Governo si è costituito parte civile;

se non si ritenga tale nomina in contraddizione con lo spirito delle dichiarazioni rese dai Presidenti di Camera e Senato in occasione dell'anniversario della strage di Ustica, che hanno riscosso generali e unanimi consensi;

se non la si ritenga comunque del tutto inopportuna.

INTERROGAZIONE SULL'ARRUOLAMENTO IN QUALITÀ DI VOLONTARI IN FERMA BREVE DI DUE GIOVANI DI MERCATO SAN SEVERINO (SALERNO)

MANZIONE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

(3-00447)

che i giovani Attilio Luca Cristofari e Giuseppe Citro, entrambi residenti in Mercato San Severino, in provincia di Salerno, hanno partecipato alla selezione per l'arruolamento di V.F.B. (volontari in ferma breve) bandito dal Ministero della difesa, Esercito, con il 2° bando per l'anno 2001 (*Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2000);

(14 maggio 2002)

(Già 4-00611)

(16 ottobre 2001)

che entrambi venivano riconosciuti idonei e, conseguentemente, sarebbero dovuti partire nel mese di luglio del 2001;

che non avendo però ricevuto alcuna comunicazione, nel mese di ottobre provvedevano ad interessarsi direttamente, ottenendo informalmente la notizia che «avrebbero dovuto già aver ricevuto una comunicazione telegrafica al proprio domicilio, con la quale venivano invitati a presentarsi il 16 luglio 2001 a Montorio Veronese» per prendere servizio in V.F.B.;

che entrambi i giovani si preoccupavano di assumere le opportune informazioni presso l'ufficio postale di Mercato San Severino, ricevendo, però, l'ulteriore conferma che giammai era stato inoltrato un telegramma al loro domicilio;

che sembrerebbe che episodi del genere abbiano interessato anche altri giovani, sempre interessati al servizio di V.F.B.,

si chiede di conoscere:

se corrispondano al vero le circostanze indicate in premessa;

per quale motivo non risulti spedita ad entrambi la formale convocazione;

quando i predetti giovani verranno chiamati a svolgere il servizio di V.F.B.

**INTERPELLANZA SULL'OSSERVATORIO
SUI PROBLEMI E SUL SOSTEGNO
DELLE VITTIME DEI REATI**

CAVALLARO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

(2-00173)

che dopo lunghe e pressanti richieste da parte dell'Unione familiari vittime per stragi in data 12 aprile 2001 veniva costituito con decreto interministeriale presso la Direzione generale degli affari penali del Ministero della giustizia l'Osservatorio sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati;

(8 maggio 2002)

(Già 4-02075)

(7 maggio 2002)

che dell'Osservatorio fanno parte le componenti rappresentanti i familiari delle vittime delle stragi più significative degli ultimi decenni (Capaci, Bologna, Italicus, Brescia, Piazza Fontana, vittime del terrorismo, vittime dei reati di tipo mafioso, iniziative antiusura ed antiracket, eccetera);

che l'Osservatorio ha anche il compito di dare esecuzione alla legge-quadro del Consiglio dell'Unione europea del 15 marzo 2001 per adeguare il codice di procedura penale in favore di tutte le vittime dei reati e di procedere alla ricognizione ed alla rilevazione delle esigenze delle vittime, sia nel momento del loro coinvolgimento nell'azione giudiziaria, sia in riferimento alle diverse situazioni verificabili per effetto degli specifici programmi di assistenza da esse previste;

che tale organismo, composto dai rappresentanti di associazioni di vittime dei reati, esperti di vittimologia e rappresentanti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, deve provvedere alla individuazione dei problemi delle vittime e alla elaborazione di proposte organizzative e normative;

che al 31 dicembre 2001 l'Osservatorio ha svolto 14 sedute, di cui 4 plenarie;

che ha realizzato in collaborazione con il CENSIS un «indagine sulle vittime di reato organizzate in associazioni»;

che ha predisposto una bozza di legge-quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela alle vittime dei reati, che tiene conto della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 15 marzo 2001, inviata, peraltro, in data 21 dicembre 2001 al Ministro in indirizzo;

che la scadenza per la conclusione dei lavori dell'Osservatorio era prevista per la data 31 dicembre 2001;

che a tutt'oggi il Ministero della giustizia non ha ancora provveduto al rinnovo degli organi dell'Osservatorio impedendo, nei fatti, la tutela alle vittime di reato e non ottemperando al dettato dell'articolo 17 della decisione-quadro del Consiglio dell'Unione europea di adeguare il codice di procedura penale entro il 22 marzo 2002,

si chiede di conoscere:

quali indirizzi di politica istituzionale il Governo intenda assumere in ordine ai rapporti di collaborazione con determinate categorie di associazioni, anche in considerazione della crescita e dello sviluppo internazionale della vittimologia;

se, nel caso di specie, a due mesi di distanza dalla scadenza prevista dal decreto del 12 aprile 2001, non si ritenga che tale omissione possa essere interpretata dalla pubblica opinione come totale indifferenza e scarsa sensibilità dello Stato soprattutto nei riguardi di coloro che in occasione di eventi terribili quali le stragi hanno perduto i loro cari;

se, in concreto, il Ministro in indirizzo intenda provvedere con estrema sollecitudine, attraverso proprio decreto, al rinnovo degli organismi dell'«Osservatorio sui problemi e sul sostegno delle vittime dei reati» affinché non venga vanificato il prezioso lavoro sin qui svolto.

**INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONE
SUL TRASFERIMENTO DEL GIUDICE
GUIDO BRAMBILLA**

I. Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

(2-00109)
(22 gennaio 2002)

che il magistrato Guido Brambilla, giudice *a latere* del processo SME – Ariosto, ha ottenuto a sua domanda il trasferimento al Tribunale di sorveglianza di Milano;

che non risulta all'interpellante che il dottor Brambilla abbia preso possesso di tale ufficio né dopo l'annullamento del primo provvedimento di ritardato possesso sottoscritto, peraltro, da soggetto non legittimato, né successivamente al diniego di ritardato possesso di cui al provvedimento del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2001,

si chiede di sapere:

se gli uffici del Ministero in indirizzo abbiano provveduto a far pubblicare il provvedimento di trasferimento del dottor Brambilla sul bollettino ufficiale;

se dopo il rifiuto del dottor Brambilla a prendere possesso del nuovo ufficio nei tempi di legge il Ministero abbia provveduto ad attivare le procedure per la decadenza dalle funzioni del suddetto magistrato.

BORDON, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGI-STRELLI, BATTISTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

(2-00116)
(22 gennaio 2002)

che si apprende che il Ministro guardasigilli ha assunto l'intenzione di non procedere alla proroga del dottor Guido Brambilla, nell'ufficio di giudice *a latere* del processo SME – Ariosto;

che tale mancata proroga potrebbe comportare l'immediata cessazione dalle funzioni di giudice *a latere* in tale processo;

che tale cessazione imporrebbe una integrazione del collegio con un altro giudice persona fisica diversa che non ha partecipato all'espletamento delle precedenti fasi processuali;

che l'effetto di detta sostituzione sotto il profilo processuale è quello di determinare l'azzeramento della complessa istruttoria dibattimentale fino a questo momento svolta, in conformità al principio dell'immutabilità dell'organo giudicante;

che ciò rappresenta oggettivamente lo smantellamento del processo, anche avuto riguardo alla prescrizione dei reati contestati;

che non si tratta di un qualunque processo in quanto coinvolge rappresentanti del Parlamento e del Governo,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di opportunità e quali criteri di efficienza abbiano indotto il Ministro a non concedere un'ulteriore proroga della presa di possesso del dottor Brambilla;

se non ritenga che il suo dovere primario sia quello di attivarsi affinché, nell'espletamento delle sue funzioni, e senza alcuna interferenza con altri poteri, siano rese più rapide le procedure giudiziarie in genere;

se non ritenga che tale iniziativa abbia configurato invece una forma di grave ed intollerabile interferenza nell'azione di altri poteri dello Stato.

II. Interrogazione

BATTISTI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, ZANCAN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso: (3-00267)
(22 gennaio 2002)

che il giudice dott. Guido Brambilla, componente di collegio giudicante presso il tribunale di Milano, ha ottenuto il trasferimento ad altro incarico, nella fattispecie presso l'ufficio del giudice di sorveglianza dello stesso distretto;

che in data 13 dicembre 2001 il presidente del tribunale di Milano ha richiesto al Ministero della giustizia l'ulteriore proroga della presa di possesso del dottor Brambilla, motivata con l'esigenza di definire il procedimento penale n. 879/00 r.g. Trib. (il cosiddetto processo «SME-Ariosto») tuttora in corso di svolgimento;

che la precedente proroga, concessa per un periodo della durata di tre mesi, era stata disposta, in data 19 ottobre 2001, con un provvedimento del magistrato all'epoca incaricato della reggenza della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali;

che in data 31 dicembre 2001, il Ministero della giustizia ha respinto la richiesta di ulteriore proroga, disponendo che il dottor Brambilla prenda possesso, entro i termini di legge, del posto di magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Milano;

che il Ministro della giustizia ha formalmente adottato tale decisione, richiamandosi ad un rilievo formulato dalla Corte dei Conti in data 17 ottobre 2001, secondo il quale la Direzione generale che ha adottato l'atto di proroga non sarebbe stata conforme al nuovo ordinamento del Ministero;

che pertanto, secondo il Ministro, un ulteriore provvedimento di proroga «avrebbe l'effetto di innestare una situazione di illegittimità, alla stregua del menzionato provvedimento della Corte dei Conti»;

che anche a prescindere dalla asserita illegittimità dell'originario provvedimento di proroga, le argomentazioni prodotte dal Ministero della giustizia appaiono del tutto infondate e logicamente inconsistenti, essendo nella piena disponibilità del Ministro – anche in sede di autotutela, per sanare un eventuale atto illegittimo – il potere di concedere una nuova proroga;

che dunque, l'adozione di un nuovo provvedimento di proroga non solo non avrebbe «innestato» alcuna situazione di illegittimità, ma potrebbe eventualmente sanarla, ove fosse effettivamente riscontrata;

che peraltro, per prassi largamente consolidata, uno dei motivi di ricorso all'istituto della proroga è proprio quello di consentire la conclusione di procedimenti particolarmente complessi e delicati;

che non si può dubitare che il procedimento penale cui attende il magistrato in questione, sia per la sua oggettiva rilevanza, sia per il coinvolgimento in esso in qualità di imputato del Presidente del Consiglio e di altri autorevoli membri della maggioranza, appartenga proprio a quelli più complessi e delicati;

che in tale contesto, appare del tutto incongruo giustificare sulla base di un atto della magistratura contabile un provvedimento che, invece, deve essere interamente addebitato alla piena discrezionalità del Ministro,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di opportunità e quali criteri di efficienza abbiano indotto il Ministro della giustizia a non concedere una ulteriore proroga della presa di possesso del dottor Brambilla, in contrasto con la prassi consolidata di consentire il completamento dei procedimenti particolarmente complessi e delicati, già avviati dagli stessi giudici;

se non ritenga che debba essere adeguatamente valutata la portata degli effetti di tale decisione sulle centinaia di procedimenti penali, tuttora in corso di svolgimento in tutto il paese, di competenza di giudici che si trovano in situazioni analoghe a quella del dottor Brambilla.

